**Rapporto parziale**

**7417 Rparz.** 31 ottobre 2017 DFE / DSS

**della Commissione speciale tributaria**

**sul messaggio 15 settembre 2017 concernente la riforma cantonale fiscale e sociale**

# Introduzione

Nell’ambito del messaggio n. 7417 vengono proposte delle modifiche della legge tributaria, alcune comportano un aggravio fiscale per il contribuente e quindi non possono esplicare effetto retroattivo. In questo caso occorre quindi che le misure proposte possano entrare in vigore al 1° gennaio 2018.

Le modifiche riguardano principalmente l’inasprimento dell’imposizione parziale dei dividendi, ma vi è un’ulteriore modifica legislativa che comporta un aggravio fiscale per determinati contribuenti e che richiede quindi l’approvazione da parte del Gran Consiglio in tempo utile per far sì che le norme possano entrare in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2018, dopo la scadenza del termine referendario. Quest’ultima misura prevede di concedere l’esonero dal pagamento dell’imposta minima per le sole start-up e non più per  tutte le società di nuova costituzione così come contemplato dalla norma attualmente in vigore (art. 89 LT).

Tenuto conto dell’impossibilità di introdurre la modifica dell’art. 89 LT senza far riferimento alle norme che prevedono l’introduzione del concetto di start-up, è pertanto necessario già inserire nel rapporto parziale anche tutte le misure riguardanti le start-up.

# Commento alle misure

## 1. Inasprimento dell’imposizione parziale dei dividendi - art. 17b cpv. 1 e art. 19 cpv. 1bis

L’imposizione parziale dei dividendi, introdotta nel Canton Ticino a seguito della Riforma II dell’imposizione delle imprese al fine di attenuare la doppia imposizione economica, ha ridotto la base imponibile dei dividendi nella misura del 40%, rispettivamente 50%, a seconda che le quote di partecipazione siano detenute nella sostanza privata o nella sostanza commerciale.

Al fine di finanziare parzialmente gli sgravi previsti sul fronte dell’imposta sulla sostanza, la riforma propone – seguendo l’esempio di altri Cantoni - di inasprire l’imposizione parziale dei dividendi uniformando la percentuale di sgravio al 30%. Tale misura permette tra l’altro di anticipare un adeguamento legislativo che verosimilmente si renderà comunque necessario nel contesto dell’implementazione nella Legge tributaria cantonale dell’ormai imminente messaggio federale “*Progetto fiscale 17”*.

Questo inasprimento è ritenuto altresì equo in quanto non toccherà quegli imprenditori che decidono di rinvestire gli utili nelle proprie aziende, e quindi può essere accettata quale misura bilanciata per rapporto alle altre proposte di riduzione previste dal messaggio governativo.

### Ripercussioni finanziarie

Il maggior gettito risultante dall’attuazione di questa proposta è valutato in circa 7.0 milioni di franchi per il Cantone e in 5.5 milioni di franchi per i Comuni già nel 2018.

## 2. Misure per incentivare le società di capitali o cooperative innovative (start-up) - art. 37c, art. 87 cpv. 1bis e 1ter (nuovi), art 89 e art. 155 cpv. 4

Le agevolazioni previste per queste tipologie di società contribuiranno a rendere il Ticino particolarmente attrattivo, favorendone la politica dell’innovazione. La scelta del Consiglio di Stato di proporre:

* la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul capitale per le start-up;
* l’introduzione dell’esenzione dall’imposta di donazione per le start-up;
* la defiscalizzazione degli investimenti effettuati dalle persone fisiche nelle start-up;

appare pertanto condivisibile e pertinente, tenuto conto dei requisiti e delle condizioni proposte nel messaggio governativo. La Commissione tributaria aderisce quindi integralmente alle seguenti proposte.

## 3. Riduzione dell’aliquota dell’imposta sul capitale delle società di capitali o cooperative innovative (start-up),

La prima misura a favore delle start-up riguarda la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul capitale dall’attuale 1.5‰ allo 0.01‰, con le dovute misure di un eventuale recupero in caso di abusi.

### Ripercussioni finanziarie

L’impatto finanziario di questa misura è ritenuto di entità non materiale.

## 4. Modifica delle condizioni per l'esonero dall’imposta immobiliare minima

Nella sua formulazione attuale, l’art. 89 esenta dal pagamento dell’imposta immobiliare minima tutte le società di capitali di “nuova costituzione” (ma non le cooperative) per l’anno di fondazione e i due anni fiscali seguenti se non risultano da una trasformazione.

Per evitare confusione, il concetto esistente di “nuova costituzione” viene sostituito con il concetto di “società di capitali o cooperativa innovativa” (start-up). Nella nuova formulazione sono pertanto esentate dall’imposta immobiliare minima tutte le società di capitali e le cooperative innovative con possesso immobiliare. Determinante ai fini dell’esonero non sarà più la nuova costituzione (iscrizione a registro di commercio), bensì la qualifica di società innovativa (cfr. cap. 2.3 del M7417).

### Ripercussioni finanziarie

L’abolizione dell’esenzione per tutte le società per l’anno di fondazione e i due anni fiscali successivi comporta un aumento di gettito valutato in circa 1.0 milione di franchi per il Cantone e in 0.8 milioni di franchi per i Comuni. L’introduzione dell’esonero per le start-up è per contro difficilmente quantificabile, anche se sicuramente inferiore all’aumento di gettito derivante dall’abolizione dell’esenzione generalizzata per tutte le società, in quanto la nuova norma risulta più restrittiva e più mirata.

## 5. Nuova esenzione dall’imposta di donazione per le società di capitali o cooperative innovative (start-up), Art. 155

Come terza misura d’incentivazione delle start-up è prevista l’introduzione nella LT - all’art. 155 – di un nuovo caso di esenzione dall’imposta di donazione dei versamenti a fondo perso a favore delle start-up. Il versamento a fondo perso non sarà più oggetto d’imposta di donazione unicamente se corrisposto da un terzo indipendente. Per gli importi versati dal detentore di diritti di partecipazione direttamente alla start-up è invece prevista una normativa speciale, di cui si dirà meglio al punto successivo.

### Ripercussioni finanziarie

L’impatto finanziario di questa misura, seppur difficilmente quantificabile, è ritenuto contenuto in quanto le donazioni tra terzi indipendenti non sono usuali.

## 6. Defiscalizzazione degli investimenti effettuati da persone fisiche nelle società di capitali o cooperative innovative (start-up)

L’ultima misura d’incentivazione prevede la possibilità di defiscalizzare gli investimenti di persone fisiche assoggettate nel Cantone Ticino a favore di start-up che hanno sede o amministrazione effettiva nel nostro Cantone. A differenza della disposizione del punto precedente, che ha per oggetto l’esenzione delle liberalità di terzi indipendenti, questa misura concerne il trattamento fiscale degli investimenti effettuati dai detentori di diritti di partecipazione nelle proprie società di capitali o cooperative innovative.

Secondo la proposta, i redditi equivalenti per importo agli investimenti (segnatamente la liberazione dei diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati da una persona fisica che detiene già, o acquista in questo modo, diritti di partecipazione nella start-up) effettuati nelle suddette start-up sono tassati con un’imposta annua intera dell’1%.

Alfine di evitare perdite di gettito e costi amministrativi, senza corrispondenti investimenti di rilievo, si prevedono due limitazioni:

* la tassazione separata è concessa solo (per periodo fiscale) a partire da un investimento minimo di 50'000 franchi e sino ad un investimento massimo pari all’80% del reddito imponibile dell’investitore nel Cantone, dopo tutte le deduzioni;
* il Consiglio di Stato avrà la facoltà di stabilire un importo complessivo massimo (indipendente dal periodo fiscale di riferimento) oltre il quale la tassazione separata non è più concessa al singolo investitore. La differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l’importo dell'investimento passibile di tassazione separata viene imposta ordinariamente con l'aliquota corrispondente alla totalità dei redditi.

### Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie sono sopportabili in quanto stimate in circa 2.0 mio di franchi per il Cantone e in circa 1.6 milioni di franchi per i Comuni.

# Conclusioni

Se dal punto di vista legislativo è evidente che le norme proposte con questo rapporto parziale debbano poter entrare in vigore il 1° gennaio 2018, da un punto di vista politico anticipare il voto solo su alcune norme della riforma fiscale e sociale proposta con il Messaggio n. 7417, può risultare iniquo.

Infatti con questo rapporto si propone di approvare unicamente gli articoli della Legge tributaria che comportano un aggravio fiscale per determinati contribuenti, mentre si rimanda alla prossima seduta parlamentare l’approvazione degli articoli che comportano uno sgravio fiscale.

Non va dimenticato che il Consiglio di Stato propone di subordinare l’entrata in vigore delle norme della LT all’approvazione delle misure sociali destinate alle famiglie per migliorare la conciliabilità famiglia - lavoro.

Questa riforma rappresenta un patto sociale in cui sono coinvolti Stato, cittadini ed economia. Un patto che deve prima di tutto essere approvato dal Parlamento nella sua impostazione di base al principio della simmetria dei vantaggi.

Per evitare che la riforma proposta entri in vigore solo parzialmente, soluzione non auspicata dalla maggioranza della Commissione tributaria, proponiamo di delegare al Consiglio di Stato il compito di fissare l’entrata in vigore delle norme qui proposte a dipendenza dell’esito della votazione parlamentare sull’intera riforma.

Questa scelta è condivisa dal Governo che - tra l’altro - rispondendo ad una domanda della Commissione tributaria sulla correttezza legislativa di vincolare tra di loro i decreti della LT e delle leggi sociali si era così espresso: “*Per evitare qualsiasi rischio giuridico, dal profilo legislativo le clausole di entrata in vigore potrebbero essere formulate nel modo usuale, con la delega al Consiglio di Stato di fissare l'entrata in vigore in modo indipendente di ciascuna modificazione di legge. Anche in tale ipotesi, il Consiglio di Stato ritiene di poter porre in vigore il pacchetto in modo integrale. Qualora ciò non sarà possibile, perché una sua parte cadrà, il Consiglio di Stato potrà tenere in sospeso l'altra parte per un certo periodo, riportandola poi eventualmente davanti al Parlamento per l'abrogazione non essendo più dati i presupposti per una sua approvazione”.*

Per questa ragione, proponiamo nel disegno di legge (titolo II) la possibilità di posticipare l’entrata in vigore dei presenti emendamenti alla data in cui entreranno in vigore anche le altre modifiche della Legge tributaria.

Appare ovvio, ma è bene ribadirlo, che in caso di referendum soltanto contro la Riforma cantonale fiscale e sociale (e non contro le presenti modifiche), e di approvazione dello stesso da parte della popolazione, il Consiglio di Stato è invitato a presentare un messaggio per l’abrogazione degli articoli della LT modificati con il presente decreto legge.

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, la Commissione speciale tributaria invita il Gran Consiglio ad accogliere parzialmente il Messaggio n. 7417 approvando il disegno di modifica della LT allegato al presente rapporto.

Per la Commissione speciale tributaria

Michele Foletti, relatore

Battaglioni - Censi - Delcò Petralli (con riserva) -

Ferrara - Frapolli - Garobbio - Gianella - Giudici -

Ghisletta - Kandemir Bordoli - Pagani - Seitz

Disegno di

**LEGGE**

**tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* visto il messaggio 15 settembre 2017 n. 7417 del Consiglio di Stato;
* visto il rapporto parziale 2 novembre 2017 n. 7417 Rparz. della Commissione speciale tributaria,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 17b cpv. 1**  1I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l’alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. |
|  | **Art. 19 cpv. 1bis**  1bisI dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. |
| **Imposizione dei redditi equivalenti agli investimenti in società innovative** | **Articolo 37c (nuovo)**  1I redditi equivalenti per importo agli investimenti in società di capitali o cooperative innovative, assoggettate per appartenenza personale nel Cantone, sono tassati separatamente con un'imposta annua intera dell'1 per cento. L’agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.  2Costituiscono investimenti la liberazione di diritti di partecipazione, gli apporti, gli aggi, i doni e i versamenti a fondo perso effettuati dalla sostanza privata di persone fisiche assoggettate illimitatamente nel Cantone.  3L'investimento deve essere di almeno 50'000 franchi per periodo fiscale e non può superare l’80% del reddito imponibile nel Cantone. Il Consiglio di Stato può stabilire un importo complessivo massimo, oltre il quale la tassazione separata non è più concessa.  4La differenza tra il reddito imponibile nel Cantone e l’importo dell'investimento è imposta ordinariamente con l’aliquota corrispondente al reddito complessivo.  5Gli articoli 236-238 sono applicabili se nell’anno della concessione della tassazione separata o nei cinque anni successivi avviene:  a) una distribuzione dissimulata o palese di utile o eccedenze di liquidazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc);  b) un rimborso (anche parziale) dell’investimento;  c) una cessione (anche parziale) a titolo oneroso dei diritti di partecipazione della società di capitali o della cooperativa innovativa;  d) una riduzione di capitale con rimborso agli investitori;  e) un recesso o un’esclusione dell’investitore dalla società di capitali o dalla società cooperativa. |
|  | **Art. 87 cpv. 1bis e 1ter (nuovi)**  1bisL’imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative innovative è dello 0,01 per mille del capitale imponibile. L’agevolazione è concessa solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura.  1terGli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell’agevolazione di cui al capoverso 1bis. |
|  | **Art. 89**  Possono essere esonerate dal pagamento dell’imposta minima le società di capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta del contribuente. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236-238 sono applicabili alle società di capitali o cooperative innovative che abbandonano il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui erano al beneficio dell’esonero. |
|  | **Art. 155 cpv. 4 (nuovo)**  4Sono esenti dall'imposta di donazione i versamenti a fondo perso effettuati da un terzo a favore di società di capitali o cooperative innovative. L’esonero è concesso solo nei primi tre periodi fiscali in cui la società di capitali o cooperativa è considerata innovativa e solo su richiesta. Il Consiglio di Stato regola i dettagli, in particolare definisce le condizioni affinché una società di capitali o cooperativa possa essere considerata innovativa, come pure le norme di procedura. Gli articoli 236-238 sono applicabili se la società di capitali o cooperativa innovativa abbandona il territorio cantonale prima del decorso di cinque anni dalla fine dell’ultimo periodo fiscale in cui era al beneficio dell’esonero. |

**II.**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale.

L’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2018 oppure contemporaneamente all’entrata in vigore delle altre modifiche della Legge tributaria del 21 giugno 1994, così come proposte nel messaggio n. 7417, se fissata ad una data posteriore.